SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1982

Presidenza del Presidente FINESSI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri » **(1368-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 275, 277
DI NICOLA (*PSI*) 276
FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 277
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 277
MAZZOLI (*DC*) 276
MINEO (*PRI*) 276
MIRAGLIA (*PCI*) 276
SALVATERRA (*DC*), *relatore alla Commissione* 275
SASSONE (*PRI*) 277

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri » (1368-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Salvaterra di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

SALVATERRA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 gennaio scorso, torna ora al nostro esame con due modifiche apportate il 21 aprile scorso dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

Ricordo brevemente le motivazioni che stanno alla base del provvedimento. Esso aveva il fine di adeguare la nostra legislazione ad una sentenza della Corte di giustizia della CEE (quella del 26 giugno 1980), la quale giudicava contrastante con il Trattato di Roma il divieto, previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, di porre

in commercio prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino. Il provvedimento prevedeva pertanto che fosse consentito importare, trasportare e detenere per la vendita, mettere in commercio oppure utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di « agro di... » seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici di origine agricola. Con la soluzione adottata dal provvedimento si conferma la piena volontà dell'Italia di consentire la libera circolazione del prodotto « aceto », pur uniformandosi alla nota sentenza. Sussiste tuttavia anche l'esigenza di salvaguardare un prodotto tradizionale italiano qual è l'aceto di vino; a tal fine la nostra Commissione aveva previsto che, per l'agro di vino, fosse consentito l'uso congiunto del termine « aceto ».

La Camera ha accettato la sostanza della nostra posizione, ma ha lievemente modificato il relativo comma dell'articolo 1 precisando che la denominazione « agro di vino » deve obbligatoriamente essere accompagnata dal termine « aceto ». Richiede cioè in maniera cogente la presenza di tale termine.

Una seconda modifica apportata al testo del disegno di legge dalla Camera dei deputati riguarda la spesa per i contrassegni statali a carico dell'apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura che viene spostata dal 1981 al 1982.

Poichè le modifiche apportate non comportano cambiamenti nella sostanza del disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione, e soprattutto allo spirito che ci aveva animato, invito la Commissione stessa, tenuto anche conto dell'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento, ad accettare il testo pervenuto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

M I R A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è favorevole alla modifica all'articolo 1 introdotta dalla Camera dei deputati, peraltro proprio su proposta di deputati del nostro partito, interpretando correttamente le preoccupazioni molto forti che avevamo espresso per la mancata protezione di un prodotto tipico della cucina del nostro Paese qual è l'aceto di vino.

Questo non ci esime, però, dal ribadire la nostra posizione di contrarietà nei confronti del provvedimento nel suo complesso. La nostra non è un'opposizione di natura tecnica, nel senso che riconosciamo che, di fronte ad un pronunciamento della Corte di giustizia della CEE, il Governo italiano si è dovuto uniformare. La nostra contrarietà è strettamente politica, in quanto esiste una contraddizione di fondo nella politica agricola della Comunità: infatti, mentre il nostro Governo provvede con tempestività e diligenza ad adeguare la nostra legislazione alle direttive della CEE, non altrettanto fanno gli altri paesi, e sappiamo benissimo che la stessa Corte della CEE ha condannato altri Stati a proposito della questione delle accise sul vino, prodotto tipico della area mediterranea e del nostro Paese. Ci preoccupa il fatto che, mentre si liberalizza l'uso, nei nostri paesi, dei succedanei dei prodotti del vino, altri prodotti facciano concorrenza a quelli italiani.

Il provvedimento in esame doveva essere fatto rientrare nell'ambito di una trattativa globale sui prodotti del vino nei paesi della CEE. La nostra posizione risulta così ulteriormente squilibrata a danno dei nostri prodotti nei confronti di quelli di altri paesi della Comunità. Per tutti questi motivi annunciamo il nostro voto contrario al provvedimento nel suo complesso, che non tutela la produzione italiana.

M I N E O . Approviamo le modifiche apportate dalla competente Commissione della Camera e l'intero provvedimento, il quale tende a portare una qualche giustizia nella differenziazione tra i prodotti acetici italiani e quelli stranieri.

D I N I C O L A . Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul testo inviatoci dalla Camera dei deputati.

M A Z Z O L I . Dichiaro che darò voto favorevole al provvedimento in esame.

L A Z Z A R I . Penso che il relatore abbia esaurientemente interpretato il desiderio della Commissione. Non posso pertanto non dichiararmi d'accordo anche sull'integrazione apportata dalla Camera dei deputati, che si muove nella linea da noi elaborata. Ricordo che sull'argomento si svolse un lungo dibattito, nel corso del quale si ebbe occasione di citare il fatto che la storia degli agri è uno dei tanti episodi della sopraffazione dell'industria nei confronti dell'agricoltura. A me sembra che la precisazione introdotta dalla Camera conforti il valore e la qualità del nostro prodotto « aceto ». D'altra parte, di fronte ad una sentenza della CEE, è dovere di chi crede alle leggi adeguarvisi. In questa sede e in questo momento a me sembra che il meglio che si possa fare sia dar corso all'approvazione del provvedimento in oggetto, che mi sembra risponda sufficientemente alle intenzioni manifestate nel corso della discussione svoltasi in sede di primo esame presso questa Commissione.

S A S S O N E . Brevissime considerazioni in aggiunta a quanto detto dal senatore Miraglia. Mi sembra che il relatore abbia in pratica sorvolato sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati, la quale a noi sembra sostanziale in quanto introduce l'obbligo per l'agro di vino dell'uso congiunto del termine « aceto ». Mi sia consentito di rilevare che questa richiesta venne fatta da noi, quando approvammo il provvedimento il 20 gennaio scorso, ma non fu accolta, con conseguente perdita di tempo. Penso quindi che le nostre valutazioni in certe occasioni dovrebbero essere oggetto di una maggiore attenzione. È questo un rilievo che ci sentiamo in dovere di fare.

Abbiamo poi un'altra preoccupazione. Essendo noi esportatori di aceto, dai documenti in nostro possesso si rileva che purtroppo andremo incontro ad un aumento delle importazioni. Se è vero che le nostre esportazioni dal 1980 al 1981 sono aumentate del 27 per cento, giungendo a 36.000 ettolitri circa con un aumento del 65 per cento in valore, è anche vero che le importazioni, per lo stesso periodo, sono aumentate del 211 per cento. Poichè siamo, ripeto, paese esportatore, la nostra preoccupazione è che il Governo non svolga un'efficace azione in difesa della nostra produzione. Queste preoccupazioni portiamo all'attenzione del Governo affinchè sia messa in atto un'azione di difesa dei prodotti del vino in generale e dell'aceto in particolare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è favorevole al provvedimento in esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati e con le motivazioni che il relatore ha puntualmente riferito alla Commissione. Il Governo ritiene che in questa maniera il testo predisposto sia rispettoso della normativa comunitaria e tenga conto anche delle esigenze di carattere nazionale, realizzando una conciliazione che non sottintenda un contrasto tra le due normative.

P R E S I D E N T E . Comunico che la 5ª Commissione ha fatto pervenire parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

In deroga al divieto di cui agli articoli 51 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, è consentito importare, trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto, con la denominazione di « agro di... » seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, il prodotto, derivante dalla fermentazione acetica di liquidi alcoolici di origine agricola atti al consumo alimentare, che presenti un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 6

e 12 grammi per millilitri 100, una quantità di alcole etilico non superiore a 1,5 per cento in volume e che contenga qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello della sanità.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente nell'agro di vino e negli altri agri da frutta, l'alcole etilico può essere presente in misura non superiore al 4 per cento in volume.

La denominazione « aceto » o « aceto di vino », come definito dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere accompagnata dalla denominazione « agro di vino ». È fatto obbligo per l'agro di vino l'uso congiunto del termine « aceto ».

I primi due commi non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

I prezzi, le caratteristiche tipografiche, il sistema di distribuzione, di gestione e di controllo dei contrassegni statali di garanzia di cui all'articolo 3 e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze.

Tali contrassegni sono distribuiti dalle Regioni tramite i propri uffici provinciali.

I proventi derivanti dalla vendita dei contrassegni debbono affluire alle tesorerie provinciali con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

Fino a quando gli uffici di cui al secondo comma non provvederanno alla distribuzione dei contrassegni statali di garanzia, i recipienti contenenti gli agri devono avere una chiusura congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

La spesa per i contrassegni statali per gli agri, ivi compresa quella per la loro distribuzione, sarà posta a carico dell'apposito capitolo n. 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1982 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, previa modifica della denominazione del capitolo stesso.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI